



Ordinanza concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM)

Modifica del ... «\$SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 2 settembre 2015¹ concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza concernente i trasportatori su strada

Ingresso

visti gli articoli 6 capoverso 2, 7 capoverso 2, 9 capoverso 5, 11 capoverso 4 e 13 della legge federale del 20 marzo 2009² concernente i trasportatori su strada (LTrS); in applicazione dell'articolo 5 dell'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (Accordo sui trasporti terrestri),

Art. 3 Capacità finanziaria

¹ La capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell'impresa ammontano a:

- almeno 9000 franchi per il primo veicolo di oltre 3,5 tonnellate;
- 5000 franchi per ogni ulteriore veicolo di oltre 3,5 tonnellate; e
- 900 franchi per ogni ulteriore veicolo con un peso totale di oltre 2,5 tonnellate ma al massimo 3,5 tonnellate.

¹ RS 744.103

² RS 744.10

³ RS 0.740.72

² Per le imprese che impiegano esclusivamente veicoli con un peso totale di oltre 2,5 tonnellate ma al massimo 3,5 tonnellate, la capacità finanziaria è data se il capitale proprio e le riserve dell'impresa ammontano almeno a 1800 franchi per il primo veicolo e a 900 franchi per ogni veicolo ulteriore.

³ Se il capitale proprio e le riserve non raggiungono tali importi, l'impresa può garantire la capacità finanziaria mediante garanzia bancaria. La garanzia bancaria deve garantire la capacità finanziaria per la durata dell'autorizzazione di accesso.

Art. 3a Prova della capacità finanziaria

¹ Per comprovare la capacità finanziaria, occorre presentare l'ultimo conto annuale comprendente il conto economico, il bilancio e le altre informazioni prescritte dal Codice delle obbligazioni⁴.

² Le imprese individuali che non dispongono di un conto annuale possono comprovare la loro capacità finanziaria mediante la tassazione attuale. Se, a causa di importi esenti, nella notifica della tassazione non figura alcuna sostanza, oltre alla notifica occorre inviare la dichiarazione d'imposta completa. Il capitale proprio viene calcolato in base al bilancio o alla sostanza netta secondo i documenti fiscali.

³ Le imprese costituite da meno di 15 mesi devono presentare:

- a. il bilancio d'apertura; o
- b. il conto annuale attuale comprendente il bilancio e il conto economico.

⁴ Se il Codice delle obbligazioni prevede la revisione del conto annuale, quest'ultimo o, all'occorrenza, il bilancio d'apertura deve essere accompagnato da un rapporto dei revisori.

Art. 4 cpv. 1 lett. c

¹ Per comprovare la capacità professionale, il richiedente deve presentare uno dei seguenti documenti:

- c. un attestato professionale federale di «Disponente di trasporti stradali con attestato professionale federale», «Disponente di trasporti e logistica con attestato professionale federale» o «Specialista dei trasporti e della logistica con attestato professionale federale»;

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 5a Prova di avere una sede effettiva e stabile in Svizzera

Per comprovare di avere una sede effettiva e stabile in Svizzera, un'impresa di trasporto su strada deve:

- a. disporre di locali in cui può accedere agli originali dei suoi documenti principali che devono essere accessibili all'Ufficio federale dei trasporti (UFT) per

⁴ RS 220

- la verifica del rispetto delle condizioni legali in materia di accesso alle professioni di trasportatore su strada;
- b. garantire, sotto il profilo organizzativo, che i suoi veicoli impiegati nel trasporto transfrontaliero ritornino a una delle sue sedi in Svizzera entro otto settimane dall'uscita dalla Svizzera;
 - c. dopo aver ottenuto l'autorizzazione di accesso, disporre stabilmente di un numero di veicoli immatricolati e di conducenti adeguato alla portata della sua attività di trasporto;
 - d. svolgere effettivamente e continuativamente le sue attività commerciali e amministrative, in particolare utilizzando attrezzature e strutture appropriate;
 - e. esercitare effettivamente e continuativamente la sua attività di trasporto utilizzando attrezzature tecniche appropriate per i veicoli.

Art. 6 cpv. 2, nota a piè di pagina, e cpv. 5

² Queste associazioni elaborano un regolamento d'esame, il cui programma corrisponde all'Allegato I del regolamento (CE) n.1071/2009⁵.

⁵ Gli organizzatori degli esami possono riscuotere un emolumento; quest'ultimo dev'essere approvato dall'UFT.

Titolo prima dell'art. 11

Sezione 5: Obbligo di conservare i documenti e di recarli a bordo

Art. 11

¹ L'originale dell'autorizzazione di accesso deve essere conservato presso la sede dell'impresa di trasporto su strada.

² A bordo devono sempre essere recati una copia dell'autorizzazione di accesso certificata conforme dall'UFT o dall'autorità competente e l'attestato di conducente. Su richiesta, tali documenti vanno esibiti agli organi di controllo.

³ Il capoverso 2 non si applica se il veicolo è impiegato nel servizio di linea concessionario secondo l'articolo 6 lettera a dell'ordinanza del 4 novembre 2009⁶ sul trasporto di viaggiatori.

⁵ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1055, GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17.

⁶ RS 745.11

Titolo prima dell'art. 12

Sezione 6: Registro delle imprese di trasporto su strada

Art. 12 Dati per l'identificazione

Per identificare i gestori dei trasporti l'UFT ne riporta nome e cognome, data di nascita, luogo d'origine o di nascita e indirizzo nel registro delle imprese di trasporto su strada.

Art. 13 Accesso mediante procedura di richiamo

¹ L'UFT può rendere i dati accessibili alle autorità estere competenti per l'accesso alle professioni di trasportatore su strada mediante procedura di richiamo secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettere a, d ed e LPTS, se le autorità stesse hanno comunicato all'UFT il punto di contatto designato a questo scopo.

² Hanno accesso mediante procedura di richiamo i punti di contatto designati secondo l'articolo 18 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009⁷ dagli Stati membri dell'UE e dagli Stati dell'AELS membri dello SEE.

Art. 13a Assistenza amministrativa reciproca

Se nel quadro dell'assistenza amministrativa reciproca le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e degli Stati dell'AELS membri dello SEE chiedono all'UFT informazioni ai sensi dell'articolo 9a capoverso 1 LPTS, l'UFT le fornisce entro 30 giorni lavorativi.

Inserire prima del titolo della sezione 7

Art. 14a Cancellazione dei dati

L'UFT procede alla cancellazione dei dati prevista dall'articolo 9 LPTS:

- a. se l'autorizzazione di accesso non è più valida; o
- b. non appena non necessita più dei dati per il rilascio o la verifica dell'autorizzazione di accesso.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 6 cpv. 2.

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi